

CONFLITTO DI INTERESSI

SI867C – PAOLO FOIETTA - EX COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE – PARERE POST CARICA

Roma, 27 maggio 2019

Oggetto: richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 3 aprile 2019.

Illustre Architetto,

in data 3 aprile 2019 è pervenuta in Autorità una nota con la quale Ella richiede un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione, da Lei ricoperta sino al 14 febbraio 2019, e l'assunzione di un incarico di "collaborazione ad elevato contenuto professionale a supporto del Presidente della Giunta regionale", a Lei conferito dalla Regione Piemonte in forza della delibera della Giunta Regionale del 1° marzo 2019, n. 1-8466.

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 30 aprile 2019, ha deliberato il seguente parere.

La fattispecie in esame è da ricondurre all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizione richiamata dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al quale "l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta".

L'indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto l'incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali del titolare di carica.

La valutazione si concentra sull'analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, accertandone l'idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società o l'ente opera in via prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e l'ente o la società interessata (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali della società o dell'ente con il dicastero interessato)¹.

Nel caso di specie, l'elemento caratterizzante è stato individuato nel rapporto di continuità tra, da un lato, le Sue precedenti funzioni di Commissario straordinario del Governo per l'Asse ferroviario Torino-Lione e di Presidente dell'Osservatorio e, dall'altro, l'incarico avente ad oggetto la «collaborazione per supportare le funzioni del Presidente della Giunta regionale nelle attività di aggiornamento e presidio strategico della questione "adeguamento asse ferroviario Torino-Lione"».

Tale rapporto di continuità, espressamente richiamato tra le ragioni del conferimento dell'incarico di consulenza di cui alla richiesta di parere, risulta pertanto integrare gli elementi della connessione e della prevalenza richiesti dall'articolo 2, co. 4, legge 20 luglio 2004, n. 215, ai fini dell'integrazione di una situazione di incompatibilità post-carica.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, deve pertanto concludersi nel senso della incompatibilità tra l'incarico a Lei conferito dalla Regione Piemonte in forza della delibera della Giunta Regionale del 1° marzo 2019, n. 1-8466 e la carica di Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione, da Lei ricoperta sino al 14 febbraio 2019.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve "eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

¹ [Nei numerosi precedenti condotti dall'Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla connessione, è stato ritenuto che l'analisi non può esaurirsi nell'accertamento della mera coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all'eventuale esercizio di poteri pubblici e di funzioni esercitate sulla società o nei settori in cui essa opera, nonché ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l'analisi deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso delle attività societarie o dell'ente interessato.]

Filippo Arena